

STATUTO DELL'ANSFER

Associazione nazionale presagomatori acciaio per cemento armato

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1: COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita l'Associazione Nazionale di categoria fra imprese che operano nel settore della presagomatura per la fornitura e posa in opera di armature in acciaio per cemento armato.

L'Associazione assume il nome di ANSFER Associazione nazionale presagomatori acciaio per cemento armato

L'Associazione ha sede in Vicenza, Via L.L. ZAMENHOF, 22.

L'Assemblea può deliberarne il trasferimento in altra città.

La Giunta può costituire delegazioni e/o uffici in altre località del territorio nazionale.

Art. 2: SCOPI

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono:

- a) Promuovere e sviluppare ogni iniziativa utile a far riconoscere in ogni sede competente e quindi davanti alle Autorità pubbliche, amministrative, sindacali etc. l'autonomia della categoria costituita dalle imprese aderenti alla presente Associazione.
- b) Tutelare gli interessi generali delle aziende associate e della categoria nelle problematiche che direttamente o indirettamente le riguardano, nel rispetto dei ruoli e delle competenze delle componenti il sistema confederale delle quali ricercherà ogni possibile collaborazione.
- c) Promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra gli associati volta a garantire in ogni campo gli interessi comuni.
- d) Curare i rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali e con tutti gli enti normativi per la rappresentanza e la tutela degli interessi degli associati e del settore.
- e) Curare i rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia per arrivare alla stipula di contratti e/o accordi nazionali specifici per l'intera categoria, sia per prevenire ogni causa di controversia fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera, nonché effettuare studi e analisi sulle relazioni industriali del settore.
- f) Promuovere l'innovazione tecnologica di processo con riferimento anche alla sicurezza, all'ambiente di lavoro ed alla salubrità dell'ambiente.
- g) Promuovere lo sviluppo e l'evoluzione dei prodotti e dei servizi curando in particolare gli aspetti tecnico-normativi, nonché l'omologazione e la certificazione della qualità.
- h) Organizzare la partecipazione a manifestazioni fieristiche, nazionali ed internazionali.

- i) Promuovere l'informazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e degli addetti al settore anche organizzando corsi, ricerche, studi tecnici dibattiti o convegni.
- j) Curare le relazioni esterne mediante rapporti con i mezzi di comunicazione, studi, dibattiti, convegni e congressi.
- k) Provvedere alla informazione ed alla consulenza e prestare in genere servizi a favore e nell'interesse degli associati.

L'Associazione è apartitica, non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti.

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI

Art. 3: ADESIONE

Possono aderire all'Associazione le imprese che operano in Italia nel settore della presagomatura, per la fornitura e posa in opera di armature in acciaio per cemento armato.

Le singole aziende aderiscono alla Associazione direttamente sottoscrivendo il presente Statuto.

Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'azienda e in esse devono essere indicati il nome della persona delegata a rappresentarla in seno all'Associazione, nonché le altre informazioni richieste.

Potranno far parte dell'Associazione, quali "soci aggregati" anche aziende, enti o soggetti diversi da quelli indicati nell'Art. 1 purché operanti nel settore delle armature per cemento armato; diritti e doveri dei "soci aggregati" verranno determinati dalla Giunta con apposito regolamento.

Art. 4: AMMISSIONE

Le aziende che desiderano far parte dell'Associazione devono presentare domanda di adesione su apposito modulo sottoscritto dal Legale Rappresentante allegando copia di un Certificato di iscrizione alla CCIAA.

Sull'ammissione all'Associazione delibera la Giunta.

Art. 5: DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- a) Gli associati si obbligano ad osservare le norme del presente Statuto nonché tutte le deliberazioni conformi alla legge ed allo Statuto che saranno prese dai competenti Organi dell'Associazione.
- b) L'associato ha diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di avvalersi delle prestazioni da questa erogate, valutandone le convenzioni e gli accordi stipulati nell'interesse della categoria.
- c) L'appartenenza di ANSFER al sistema confederale tramite l'adesione ad una Associazione o Federazione nazionale, estende agli Associati diritti ed obblighi da essa derivanti.
- d) Le imprese appartenenti all'Associazione ed in regola con i requisiti previsti, sono legittimate ad usare il logo della stessa nei limiti stabiliti dal Regolamento di Utilizzo.
- e) La partecipazione all'attività associativa ed il diritto alle prestazioni dei soci aggregati sono determinati dalla Giunta dell'Associazione con apposito Regolamento.
- f) Gli associati devono versare i contributi dovuti all'Associazione secondo le modalità e nei termini fissati dall'Art. 7, oltre che fornire qualsiasi dato o informazione che venga ritenuto utile all'espletamento dell'attività.
- g) Nel caso di violazione degli obblighi statutari, l'associato può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, in ordine crescente di gravità:

- 1) censura scritta del Presidente dell'Associazione, deliberata con il voto di almeno i due terzi della Giunta
- 2) Sospensione temporanea dai servizi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche, deliberata dalla Giunta con il voto di almeno i due terzi.
- 3) Espulsione, deliberata dalla Giunta, con voto di almeno due terzi della stessa.
- 4) Contro le predette sanzioni è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 6: DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Associazione ha durata annuale da Gennaio a Dicembre.

L'iscrizione si rinnova di anno in anno, qualora l'associato non dia le dimissioni per mezzo di lettera raccomandata da inviarsi all'Associazione almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 7: CONTRIBUTI

- a) All'atto dell'ammissione il Socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:
 - un eventuale contributo di iscrizione
 - un contributo annuale
- b) Le determinazioni contributive sono deliberate dalla Giunta.
- c) Per le aziende che divengono socie durante l'anno, la quota di iscrizione verrà pagata per intero in caso di adesione entro il 30 settembre, nel caso di iscrizione successiva a tale data, la stessa varrà quale quota per l'anno successivo.
- d) Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno associativo. In caso di mancato pagamento si procederà, dopo debito preavviso e sollecito, alla sospensione immediata di qualunque servizio in essere, oltre il 31 giorno di ritardo.
- e) Resta salva la facoltà dell'assemblea, anche su proposta della Giunta, di applicare altre forme di contribuzione sostitutive o integrative, di modificare l'importo della quota fissa annuale, nonché di richiedere contributi straordinari e/o finalizzati al conseguimento di particolari scopi ed obiettivi, ovvero di condizionare l'ammissione di nuovi Soci al versamento di particolari contributi da determinare in relazione ai servizi offerti dall'Associazione e, in generale, ai vantaggi concretamente usufruibili dei nuovi associati in conseguenza dell'ammissione all'Associazione; annualmente l'importo di tale contributo straordinario non potrà superare il valore della quota associativa ordinaria.
- f) Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 8: PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

La condizione di associato si perde:

- a) Per dimissioni presentate ai sensi dell'art. 6.
- b) Per perdita dei requisiti richiesti per l'adesione come da Art. 3
- c) Per cessazione dell'impresa.

d) Per espulsione a norma dell'art. 5 comma g).

Il recesso volontario, la perdita dei requisiti, la cessazione dell'attività e l'espulsione non esonerano l'impresa dall'obbligo del pagamento dei contributi se non, nel primo caso, nei termini di cui al precedente art. 6 e, per i casi successivi, dalla data dell'evento o di adozione del provvedimento.

La sospensione non esonera invece in alcun caso dall'obbligo della corresponsione dei contributi associativi.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) La Giunta
- c) Il Presidente ed i Vice Presidenti
- d) Il Collegio dei Proviviri
- e) Il Revisore dei Conti

Possono inoltre essere nominati Presidenti Onorari.

Art. 10: ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è costituita dagli associati, nelle persone dei rispettivi rappresentanti individuati a norma dell'Art. 3.

Gli associati che non sono in regola con il pagamento dei contributi non possono partecipare all'Assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea per delega conferita per iscritto.

Ciascun associato presente non può essere portatore di più di una delega.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi non hanno diritto di voto, salvo che esso non competa loro quali delegati degli associati.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti senza tener conto degli astenuti e dei voti nulli.

Art. 11: FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata ogni anno non oltre il mese di maggio.

All'Assemblea sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) Eleggere il Presidente dell'Associazione, in base a candidature proposte da almeno dieci Soci, alle scadenze di cui all'art. 15, comma b); qualora le proposte vengano respinte, la procedura di designazione deve essere ripetuta.
- b) Eleggere i membri della Giunta, previa determinazione del loro numero da comprendersi tra 6 e 12.
- c) Eleggere i componenti del Collegio dei Proviviri.
- d) Discutere e deliberare sull'andamento generale dell'Associazione, sentita la relazione annuale del Presidente, indicando le direttive di massima da seguire per il raggiungimento degli scopi associativi.
- e) Esaminare e deliberare, entro il 31 maggio di ogni anno, sul bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso.

- f) Determinare le contribuzioni associative straordinarie.
- g) Discutere e deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame.
- h) Su proposta della Giunta discutere e deliberare in sede straordinaria modificazioni allo Statuto Sociale.
- i) Su proposta della Giunta eleggere Presidenti onorari.
- j) Su proposta della Giunta trasferire la Sede dell'Associazione
- k) Gli organi collegiali di cui alle lettere a) e b) sono eletti a scrutinio segreto su candidature più ampie dei seggi da ricoprire a maggioranza semplice. Ogni associato non può votare per più dei 2/3 dei seggi disponibili
- l) I membri della Giunta di cui alla lettera b), durano in carica 2 anni e sono rieleggibili in base all'Art.13.
- m) In caso di parità di voti risulterà eletto il rappresentante dell'azienda con maggiore anzianità associativa.

Art. 12: CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

- a) L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata agli associati almeno 10 giorni prima della data di adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.
- b) In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante telegramma, telefax e/o posta elettronica, spedito almeno 5 giorni prima e contenente le dette indicazioni.
- c) L'Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario la Giunta ovvero ne facciano richiesta motivata tanti associati che dispongano di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti gli associati.
- d) L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti associati che dispongano della maggioranza dei voti spettanti complessivamente a tutti gli associati.
- e) Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea s'intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida con almeno un quarto dei voti spettanti complessivamente a tutti gli associati.
- f) Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti senza tener conto degli astenuti e dei voti nulli.
- g) Nel caso di Assemblea straordinaria, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti senza tenere conto dei voti nulli ed astenuti.
- h) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano per età.
- i) Il Presidente all'inizio della riunione nomina un Segretario il quale potrà essere anche il Direttore dell'Associazione.

- j) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13: GIUNTA E SUE ATTRIBUZIONI

La Giunta è composta dai membri eletti dall'Assemblea e dal Presidente.

Gli eletti dall'Assemblea, scelti tra gli associati, saranno in numero non inferiore a 6 e non superiore a 12, secondo le valutazioni che saranno fatte di volta in volta. Durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente più anziano di età.

Alla Giunta sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) elegge tra i suoi componenti i Vice-Presidenti;
- b) determina la misura degli oneri contributivi;
- c) delibera in merito alle domande di ammissione all'Associazione;
- d) nomina e revoca l'eventuale Direttore dell'Associazione;
- e) nomina Commissioni e/o gruppi di lavoro per determinati scopi chiamandone a far parte, ove occorra, anche esperti estranei all'Associazione;
- f) nomina i rappresentanti della Categoria in tutti i Consigli, Enti e Organi nei quali tale rappresentanza sia richiesta o si reputi necessaria.
- g) cura e controlla il conseguimento dei fini statuari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea, esegue le deliberazioni della stessa, indirizza e dirige l'attività dell'Associazione e ne controlla i risultati;
- h) approva i programmi per l'azione dell'Associazione a medio o lungo termine;
- i) provvede alla formulazione dei bilanci e alla redazione delle relazioni da sottoporre all'Assemblea;
- j) provvede all'amministrazione straordinaria e delibera le modalità di massima dell'amministrazione ordinaria e della gestione economica-finanziaria dell'Associazione;
- k) dispone per quant'altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statuari, che non sia riservato a delibera dell'Assemblea o degli altri organi dell'Associazione.
- l) determina i diritti e i doveri dei "soci aggregati";
- m) autorizza la costituzione di delegazioni e/o uffici in altre località, designa, ove necessario dei delegati con funzione di rappresentare la categoria e l'associazione in sede territoriale promuovendo tutte quelle iniziative volte all'interesse delle aziende del settore; tali delegati acquisiscono il diritto di partecipare alle riunioni della Giunta su invito della stessa, senza diritto di voto;
- n) adotta i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 5, lettera g).

Art. 14: RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

- a) La Giunta si riunisce almeno 3 volte all'anno e, comunque, ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti della Giunta stessa.
- b) La Giunta è convocata dal Presidente con avviso scritto, riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, diramato a mezzo fax o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data di riunione.
In caso di urgenza può essere convocata telegraficamente, a mezzo facsimile o posta elettronica con cinque giorni di preavviso.
Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri eletti dall'Assemblea, oltre al Presidente, o suo sostituto.
- c) Ciascun componente ha diritto ad un voto.
- d) Le delibere sono prese a maggioranza dei voti non tenendo conto degli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- e) Le modalità di votazione sono stabilite, di volta in volta, dalla Giunta su proposta del Presidente, salvo per le nomine delle cariche sociali che hanno luogo a scrutinio segreto.
- f) I membri della Giunta che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni decadono dalla carica e perdono il diritto alla candidatura per una successiva elezione. Ove nel corso del biennio venga a mancare un consigliere eletto dall'Assemblea, egli è sostituito dal primo dei non eletti, con prevalenza in caso di parità del più anziano d'età.
In mancanza la Giunta procederà a cooptazione a scrutinio segreto.
In ogni caso i Consiglieri subentrati a norma del presente comma resteranno in carica sino a scadenza della Giunta.
Quando, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri sia ridotto a meno della metà, l'intera Giunta si intende decaduta e deve essere rieletta dall'Assemblea.
- g) Le deliberazioni assunte vanno formalizzate in apposito verbale.

Art. 15: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

- a) Il Presidente rappresenta l'Associazione, sovrintende all'andamento della stessa e ne ha la rappresentanza legale.
- b) E' eletto negli anni dispari dall'Assemblea, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
- c) In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente delegato o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano in età.
- d) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta. Provvede all'attuazione delle deliberazioni da esse emanate.
- e) La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.
- f) Il Presidente può proporre alla Giunta la nomina di un Tesoriere, da lui scelto tra i rappresentanti, a norma dell'art. 3, di ditte associate.

Art. 16: REVISORE DEI CONTI

- a) La Giunta negli anni pari elegge un Revisore dei Conti abilitato che dura in carica due anni.
- b) Il Revisore dei Conti collabora con il Direttore e il Tesoriere qualora designati, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce alla Giunta e all'Assemblea con una breve relazione sui bilanci.

Art. 17: COLLEGIO DEI PROBIVIRI - COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

- a) Il Collegio dei Probiviri è costituito da due membri.
- b) Essi sono eletti dall'Assemblea negli anni pari tra gli associati. Durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
- c) L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.
- d) Il Collegio dei Probiviri opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, nonché dei regolamenti e delle delibere assunte dai vari organi dell'Associazione.
- e) Spetta al Collegio dei Probiviri il controllo etico - giuridico, la soluzione delle incertezze e delle controversie che insorgano nell'interpretazione e applicazione del presente Statuto, ivi comprese eventuali irregolarità nelle procedure elettive.
- f) E' in particolare affidato al Collegio dei Probiviri:
 - 1) l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall'Art. 5, lettera g);
 - 2) la cognizione e l'auspicabile composizione delle divergenze che dovessero insorgere tra imprese associate;
 - 3) la dichiarazione di decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere incompatibile la permanenza.
- g) Per ogni questione ad essi deferita, i Probiviri nominano al proprio interno un Presidente, che assume anche il ruolo di istruttore della pratica.

Art. 18: DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

- a) Le cariche elettive dell'Associazione devono essere ricoperte da persone che siano rappresentanti, ai sensi dell'Art. 3 del presente Statuto, di Ditte associate e sono gratuite.
- b) L'accesso alle cariche associative è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa, alla sua regolarità contributiva, al rispetto ed osservanza del presente Statuto nonché all'affidabilità legale e morale degli interessati.
- c) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 19: DIRETTORE

- a) La Giunta ha la facoltà di nominare un Direttore dell'Associazione, scegliendolo tra persone che non siano legali rappresentanti, amministratori e/o dirigenti di aziende di cui all'art. 3.
- b) Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi.
- c) Il Direttore può partecipare a tutte le riunioni degli organi sociali.

TITOLO IV

FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 20: FONDO COMUNE - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

- a) Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
- 1) dalle eventuali quote di iscrizione
 - 2) dai contributi associativi
 - 3) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali
 - 4) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari
 - 5) dalle erogazioni, lasciti ed eventuali devoluzioni di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione.
- Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutti gli impegni in genere per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
- b) L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario d'ingiunzione nei confronti delle ditte associate che si rendessero morose o inadempienti nel pagamento di contributi previsti nel precedente articolo.
- c) Il piano dei conti e il bilancio verranno predisposti secondo le disposizioni previste dagli articoli del Codice Civile.

Art. 21: TESORIERE

- a) Per concorrere alla gestione economico - finanziaria dell'Associazione, il Presidente può proporre alla Giunta la nomina di un Tesoriere, da lui scelto tra i rappresentanti, a norma dell'art. 3, delle ditte associate.
- b) Il Tesoriere predispose, congiuntamente al Direttore ove designato, i conti consuntivo e di previsione da sottoporre ai competenti organi dell'Associazione.
- c) Il Tesoriere dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che ne ha proposto la nomina alla Giunta.

Art. 22: ESERCIZIO FINANZIARIO

- a) L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- b) I conti consuntivo e quello preventivo, esaminati e adottati dalla Giunta, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 maggio di ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione del Revisore dei Conti sull'andamento della gestione.

TITOLO V

DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23: Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti gli associati.

L'Assemblea stessa nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di 4 membri; ne determina i poteri.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

TITOLO VI

VARIE

Art. 24: SOSTITUZIONE DEI PRESIDENTI E DEI VICE PRESIDENTI PRIMA DELLA CESSAZIONE NATURALE DELLA CARICA

- a) Qualora, nel periodo di carica il Presidente dell'Associazione e di ogni altro organo statutario vengano a mancare o non siano più in grado di esercitare le loro funzioni vengono immediatamente sostituiti dal Vice Presidente più anziano d'età.
- b) Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti dell'Associazione vengano a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente può sottoporre alla Giunta, la nomina dei loro sostituti.
- c) In ogni caso i competenti organi devono procedere alla loro sostituzione entro un termine massimo di 90 giorni e con le modalità previste nel presente Statuto.
- d) I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza del mandato in corso.

Art. 25: RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa richiamo alle norme di Legge ed ai principi generali della prassi e del diritto.